

**STATUTO  
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI  
REGIONE VALLE DI MUGGIO VAL MARA E SALORINO**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

DENOMINAZIONE	Art. 1	L'Associazione dei Comuni – Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino (RVM) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero, con sede a Lattecaldo di Morbio Superiore.
SCOPI	Art. 2	La RVM ha per scopo di: <ul style="list-style-type: none"><li>- Favorire la collaborazione fra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e generale</li><li>- Elaborare il programma di sviluppo regionale in conformità ai criteri previsti dalla legislazione sugli aiuti agli investimenti nelle Regioni montane</li><li>- Promuovere e coordinare tutte le attività atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione</li><li>- Creare un segno di riconoscimento dei prodotti della Regione</li><li>- Promuovere l'applicazione delle normative emanate a sostegno e favore delle zone periferiche.</li></ul>
AZIENDA FORESTALE REGIONALE	Art. 2bis	Per raggiungere in particolare gli scopi agro-silvo-pastorali è costituita l'Azienda forestale regionale (AFOR), dotata di un regolamento proprio. La sede dell'AFOR è a Lattecaldo di Morbio Superiore.
STATUTO E REGOLAMENTO	Art. 3	Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RVM vincolano i membri, i loro organi e rappresentanti.
MEMBRI	Art. 4	Possono essere membri attivi della RVM i seguenti comuni: Arogno, Bruzella, Cabbio, Caneggio, Casima, Castel San Pietro, Monte, Morbio Superiore, Muggio, Rovio, Sagno, Salorino. Possono diventare membri a statuto speciale i seguenti comuni: Balerna, Capolago, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore. Possono divenire membri sostenitori gli enti di diritto pubblico, le persone fisiche o giuridiche che si occupano di problemi o svolgono attività di interesse generale nell'ambito degli scopi sociali, a condizione che versino le quote di cui all'art. 23.
	Art. 4bis	I membri a statuto speciale possono usufruire dei finanziamenti provenienti dalla LIM o da altri fondi della RVM solo per interventi all'interno dei comprensori dei piani di utilizzo cantonali del Monte Generoso e del Parco delle Gole della Breggia.
ADESIONE E DISDETTA	Art. 5	L'adesione del Comune alla RVM quale membro attivo o quale membro a statuto speciale avviene mediante deliberazione del competente organo legislativo. La qualifica di membro sostenitore si acquisisce con l'accettazione da parte dell'Assemblea regionale e con il versamento della quota di cui all'art. 23. Ogni membro può disdire la propria appartenenza alla RVM per la fine di ogni anno civile e con un preavviso di almeno sei mesi.
ESCLUSIONE	Art. 6	Su proposta del Consiglio Regionale, l'Assemblea regionale può escludere dalla RVM i membri che violano gravemente i loro obblighi statutari e agiscono contro le deliberazioni. Si dovranno comunque tenere in debito conto e rispettare le pluralità e le autonomie comunali.
ORGANI	Art. 7	Sono organi della RVM: <ul style="list-style-type: none"><li>a) l'Assemblea Regionale</li><li>b) il Consiglio Regionale</li><li>c) la Commissione di revisione</li></ul>

## a) ASSEMBLEA REGIONALE

COMPOSIZIONE	Art. 8	L'Assemblea regionale è composta da tre delegati per Comune membro attivo e un delegato per ciascun Comune membro a statuto speciale. Il numero dei rappresentanti per comune già membro attivo resterà uguale anche in caso di fusione. I singoli membri, attivi e a statuto speciale, propongono i rispettivi delegati.
CONVOCAZIONE	Art. 9	Vengono tenute annualmente due Assemblee ordinarie: una entro la fine del mese di maggio ed è destinata all'esame dei conti consuntivi e l'altra entro la fine del mese di novembre ed è destinata all'esame del preventivo. In via eccezionale esse possono essere prorogate di un mese. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Regionale. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Consiglio Regionale o di almeno cinque membri attivi o di almeno tredici delegati dell'Assemblea Regionale. Il Consiglio Regionale è tenuto a decidere sulle domande volte a ottenere la convocazione dell'Assemblea, entro un mese dalla presentazione della richiesta. La convocazione scritta deve essere inviata ai membri (Comuni) e ai delegati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve elencare le trattande.
COMPETENZE	Art. 10	L'Assemblea è l'organo supremo della RVM e ha tutte le competenze non espressamente conferite ad altri organi dell'associazione. Essa è segnatamente competente per: a) Approvare e modificare lo Statuto b) Eleggere i membri del Consiglio Regionale, nella misura in cui detta nomina le spetta, il Presidente dello stesso, la Commissione di revisione e il supplente c) Approvare i rapporti annuali del Consiglio Regionale d) Approvare il preventivo e il consuntivo di spesa della RVM e dare scarico al Consiglio Regionale e) Approvare il piano di sviluppo della Regione f) Approvare la costituzione di aziende regionali g) Approvare il preventivo e il consuntivo di spesa delle aziende regionali e dare scarico ai rispettivi organi h) Ammettere ed escludere un membro i) Decidere sull'eventuale scioglimento dell'associazione
DIRITTO DI VOTO	Art. 11	Ogni delegato partecipa all'Assemblea e ha diritto ad un voto. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
DELIBERAZIONI	Art. 12	L'Assemblea delibera validamente se è stata regolarmente convocata e se è presente almeno la metà più uno dei delegati. Le modifiche dello Statuto, l'esclusione dei membri e lo scioglimento dell'associazione sono decisi a maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti. Le decisioni ed elezioni avvengono di regola a maggioranza semplice dei delegati presenti. A parità di voti decide il Presidente del Consiglio Regionale. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, o in forma segreta se richiesto dall'Assemblea.
PRESIDENZA	Art. 13	L'Assemblea è diretta dal Presidente del Consiglio Regionale o, nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio.
ORDINE DEL GIORNO	Art. 14	L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno. Con la maggioranza di due terzi dei delegati presenti, essa può decidere di deliberare anche su oggetti urgenti non previsti all'ordine del giorno.

## **b) CONSIGLIO REGIONALE**

COMPOSIZIONE	Art. 15	<p>Il Consiglio Regionale è composto da un numero pari ai membri attivi più uno, compreso il Presidente.</p> <p>I membri devono essere scelti fra i delegati, possibilmente in rappresentanza di ogni Comune (membro attivo) e uno in rappresentanza dei membri a statuto speciale.</p> <p>In caso di votazione verrà eletto il candidato di ogni Comune membro attivo e quello tra i candidati dei Comuni membri a statuto speciale che avrà ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Il Consiglio Regionale si dota di un segretariato.</p>
DURATA IN CARICA	Art. 16	<p>Il Consiglio Regionale e il Presidente restano in carica quattro anni; sono eletti entro la fine di giugno dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.</p> <p>I membri sono rieleggibili.</p>
CONVOCAZIONE	Art. 17	<p>Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno.</p> <p>Il Presidente è tenuto a convocare entro un mese il Consiglio, se cinque membri ne fanno richiesta scritta.</p>
COMPETENZE	Art. 18	<p>Il Consiglio Regionale</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Rappresenta la RVM di fronte ai terzi</li><li>b) Cura le relazioni con l'autorità</li><li>c) Nomina un Vicepresidente</li><li>d) Nomina il Segretario-animatore e i dipendenti e ne fissa le indennità; queste persone non devono far parte del Consiglio</li><li>e) Esegue le decisioni dell'Assemblea</li><li>f) Amministra il patrimonio dell'associazione</li><li>g) Nomina gli esperti e stipula i contratti</li><li>h) Nomina i membri del Comitato amministrativo delle aziende regionali e il rispettivo Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Regionale</li><li>i) Delibera spese non preventivate fino a un massimo di Fr. 10.000.- per anno</li><li>l) Propone i contributi dovuti dai membri (art. 23)</li><li>m) Prepara e convoca l'Assemblea Regionale</li><li>n) Organizza un'efficace informazione nell'ambito della Regione.</li></ul>
DELIBERAZIONI	Art. 19	<p>Il Consiglio può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e l'astensione dal voto deve essere motivata.</p> <p>In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.</p>
FIRMA	Art. 20	<p>L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente e del Segretario-animatore.</p>
PROGRAMMA DI SVILUPPO	Art. 21	<p>Per l'elaborazione e la revisione del programma di sviluppo, il Consiglio Regionale può chiedere l'assistenza di esperti e nominare gruppi di studio, dai quali deve esigere la presentazione di rapporti scritti.</p> <p>Il Consiglio Regionale stabilisce le retribuzioni dovute agli esperti.</p>

## **c) COMMISSIONE DI REVISIONE**

COMPOSIZIONE E COMPETENZE	Art. 22	<p>La Commissione di revisione è composta da tre membri e un supplente.</p> <p>È nominata nella seduta costitutiva e rimane in carica per il quadriennio. Essa controlla i conti e presenta il suo rapporto scritto annualmente all'Assemblea regionale.</p> <p>La Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Regionale almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea regionale.</p> <p>La Commissione di revisione si avvale di un consulente esterno del ramo, iscritto all'albo dei fiduciari, nominato per ogni quadriennio dal Consiglio Regionale.</p>
------------------------------	---------	--

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

FINANZIAMENTO	Art. 23	L'Associazione preleva per spese ordinarie, dai membri attivi un contributo annuale di Fr. 5.-- (franchi cinque) e fr. 1.50 (franchi uno e cinquanta) per le prestazioni dell'animatore turistico, per abitante residente (secondo i dati dell'Ufficio cantonale di statistica relativo all'anno precedente), dai membri a statuto speciale un contributo annuale di fr. 1.-- (franchi uno) per abitante e dai membri sostenitori un contributo annuale di almeno Fr. 50.-- (franchi cinquanta). I costi degli studi sono ripartiti nei modi stabiliti dal Consiglio Regionale, tenuto conto dei sussidi cantonali. Per i finanziamenti straordinari, l'Assemblea regionale può fissare contributi straordinari.
INDENNITÀ E DIARIE	Art. 23bis	Ai membri del Consiglio Regionale e ai membri della Commissione di revisione spettano le seguenti indennità: - Fr. 30.-- per seduta - Fr. 50.-- per mezza giornata - Fr. 100.-- giornata intera - Fr. 50.-- pernottamenti - indennizzo spostamento con auto proprio Fr. 0.50 al km, rispettivamente il costo del biglietto del mezzo pubblico utilizzato. Le stesse indennità spettano nel caso di incarichi speciali.
SCIOGLIMENTO	Art. 24	Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea appositamente convocata con il preavviso di un mese, alla maggioranza dei due terzi dei delegati. I beni dell'associazione devono essere devoluti ai Comuni membri attivi della Regione, proporzionalmente al numero degli abitanti e al numero di anni di adesione alla RVM.
LEGALITÀ	Art. 25	Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice civile svizzero.
VALIDITÀ	Art. 26	Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea regionale e dai legislativi Comunali ed annulla e sostituisce ogni precedente statuto.

Morbio Superiore – Lattecaldo, 20 febbraio 2003

per l'Associazione dei Comuni  
Regione Valle di Muggio, Val Mara e Salorino

la presidente

la segretaria - animatrice

ML. Valtulini

Ing. C. Solari

Ratifica del Consiglio di Stato il 25 marzo 2003

### Date statuti:

- 1° statuto: 16.05.1979
- revisione: 28.11.1989
- modifiche 28.05.1996
  - art. 1 nuova sede legale
  - art. 2 aggiunta scopo
  - art. 22 consulente esterno
  
- modifiche 20.02.03 ampliamento
  - Art. 1: Cambiamento nome
  - Art. 2 prodotti della Regione
  - Art. 2bis sede dell'AFOR
  - Art. 4 aggiunta quali membri attivi i Comuni di Arogno, Rovio, Salorino e quali membri a statuto speciale i comuni di Balerna, Capolago, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore
  - Art. 4bis nuovo articolo: accesso finanziamenti LIM per i membri a statuto speciale
  - Art. 5 aggiunta membri a statuto speciale
  - Art. 8 numero dei delegati per membri attivi e a statuto speciale  
aggiunta: precisazione del numero di rappresentanti per comune già membro attivo in caso di fusione dei comuni
  - Art. 9 numeri delegati per richieste di assemblee straordinarie
  - Art. 13 fissato un solo vicepresidente
  - Art. 15 numero dei membri del Consiglio Regionale
  - Art. 18 c) un vicepresidente (prima due)  
d) tolto "necessariamente"
  - Art. 20 del Vicepresidente (prima: dei Vicepresidenti)
  - Art. 23 contributo annuale dei membri attivi
  - Art. 24 devoluzione dei beni in caso di scioglimento